

—

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI**

◆◆◆◆

# INDICE

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

Articolo 2 - Destinatari

Articolo 3 - Calendario e orari

Articolo 4 - Piano annuale di trasporto scolastico

Articolo 5 - Mappatura delle fermate e Modalità organizzative

Articolo 6 - Sicurezza e Responsabilità

Articolo 7 - Iscrizioni

Articolo 8 - Sottoscrizione del regolamento

Articolo 9 - Comunicazioni alle Famiglie

Articolo 10 - Comunicazioni tra i Comuni e la Scuola

Articolo 11 - Criteri generali

Articolo 12 - Comportamento a bordo

Articolo 13 - Sanzioni

Articolo 14 - Tariffe

Articolo 15 - Esoneri

Articolo 16 - Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 – Norme finali.

## Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto in convenzione dai Comuni di Cocconato, Aramengo, Piovà Massaia e Robella.  
Il Comune di Cocconato assume la veste di Comune Capo Convenzione. Il Responsabile del Servizio dei Trasporti Scolastici è individuato dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune Capo Convenzione.
3. I Comuni della Convenzione si impegnano a collaborare tra di loro per l'applicazione del presente Regolamento.

## Articolo 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole elementari e medie residenti o domiciliati nei Comuni della Convenzione. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti. L'eventuale richiesta di fruizione del servizio da parte di alunni non residenti sarà regolamentata dalle norme in materia che prevedono la stipula di apposite convenzioni con i comuni di residenza.
2. Per gli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole elementari e medie residenti e domiciliati nei Comuni della Convenzione, che non necessitino di un particolare accompagnamento, sarà garantito il trasporto così come organizzato in via ordinaria.  
Per gli alunni in situazione di handicap che hanno particolari esigenze organizzative o di accompagnamento, la richiesta di fruizione del servizio sarà concordata personalmente con il Responsabile del Servizio, sentiti i Sindaci.  
In entrambi i casi potrà essere richiesta la presentazione di documentazione medica o certificazioni specifiche.

## Articolo 3 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario delle lezioni stabilito dall'Istituto Comprensivo di Cocconato. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. Non sono consentite soste di alcun tipo oltre il tempo necessario alla salita ed alla discesa degli alunni o alla necessità operativa di effettuare coincidenze con mezzi facenti parte dello stesso servizio;
3. Potrà non essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico, o eventualmente effettuato parzialmente, nei seguenti casi:
  - uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di scioperi del personale addetto al trasporto degli alunni;
  - uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi);
  - cause di forza maggiore ed eventi meteorologici avvenuti nella notte. In questo caso il conducente designato per quel turno decide, sentito il Sindaco Capo Convenzione.

- In ogni caso sarà fatto il possibile per dare tempestiva comunicazione agli utenti del disservizio: a tale scopo potranno essere attivati servizi automatici di allerta tramite telefono.
4. Per esigenze di itinerario, la sola istituzione scolastica potrà autorizzare, previa richiesta del responsabile del servizio, l'entrata posticipata o l'uscita anticipata agli utenti del servizio trasporto. Tale autorizzazione verrà comunicata alle famiglie.
  5. Realizzata la finalità primaria del servizio, i Comuni della Convenzione, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle omologazioni, possono utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione dei ragazzi della scuola ad iniziative didattico - educative extrascolastiche.

#### Articolo 4 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico i Comuni della Convenzione predispongono il Piano annuale di trasporto scolastico.
2. Il Piano terrà conto, per quanto possibile, delle richieste presentate dai singoli utenti nel modulo di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico.
3. Nell'accettazione delle domande sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a Km 1 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori a km 1, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio.
5. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
6. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto, salvo motivate eccezioni.

#### Articolo 5 – Mappatura delle fermate e Modalità organizzative

1. Lungo i percorsi dei mezzi vengono istituite le fermate presso le quali si effettuano la salita e la discesa degli utenti del servizio di trasporto scolastico;
2. Le fermate possono essere di due tipologie:
  - a. Fermate ordinarie;
  - b. Punti di raccolta;

I punti di raccolta sono caratterizzati dal fatto di essere istituiti in luogo baricentrico rispetto a più utilizzatori vicini (esempio centro di una frazione).
3. Il Responsabile del Servizio, ricevute le domande di iscrizione dai singoli Comuni esegue la mappatura delle fermate e dei punti di raccolta necessari allo svolgimento del servizio.
4. L'elenco e l'eventuale indicazione cartografica delle fermate e dei punti di raccolta, distinte per Comune, viene inviata a ciascun Comune della Convenzione, il quale verificherà;
  - a. La presenza delle necessarie autorizzazioni e nullaosta;
  - b. La presenza o la prossima installazione di segnalazione con apposita segnaletica;
  - c. Le caratteristiche di sicurezza delle stesse;
5. L'approvazione, da parte di ciascun Comune della Convenzione, con le eventuali modifiche motivate, degli elenchi di cui al precedente comma, autorizza il Responsabile dei Trasporti Scolastici a redigere l'elenco definitivo delle fermate per l'anno scolastico di riferimento;
6. Per le modifiche, l'aggiunta o l'eliminazione delle fermate dovrà essere seguito l'iter previsto dal presente articolo;

Per sola causa di forza maggiore o per eventi improvvisi non prevedibili, per garantire lo svolgimento del servizio con garanzia di incolumità e sicurezza, gli autisti sono autorizzati ad effettuare sul momento modifiche alle fermate.

#### Articolo 6 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il Piano annuale deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti, in particolare la sicurezza dei punti di salita e discesa.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale:
  - a. riducendo al minimo i tratti da percorrere;
  - b. stabilendo per quanto possibile dei percorsi che diano precedenza ad alcune fermate invece di altre, al fine di avere il minor numero possibile di utenti contemporaneamente presenti sullo scuolabus;
3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, alla presenza del genitore o chi per esso, sarà quest'ultimo che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino..
4. La famiglia si impegnerà ad essere presente alla fermata del pulmino al momento dell'andata e/o ritorno da scuola. I genitori si impegnano personalmente, o tramite altra persona adulta, segnalata nella domanda di iscrizione, a riprendere il figlio alla discesa dello scuolabus nell' orario stabilito. In caso di mancata presenza dei genitori o delle persone delegate l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, verrà accompagnato presso i centri di raccolta che verranno stabiliti dai singoli i Comuni della Convenzione e comunicati al Responsabile del servizio. Qualora i centri di raccolta non vengano stabiliti l'alunno verrà accompagnato presso la Stazione dei Carabinieri competente per territorio.
5. Gli autisti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio ogni avvenimento anomalo relativo ad alla salita/discesa degli alunni;

#### Articolo 7 – Iscrizioni

1. Le iscrizioni saranno effettuate con la restituzione dei moduli compilati, consegnati alle famiglie in allegato alla lettera di presentazione del servizio.
2. Le domande presentate in momenti successivi potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze del servizio.

#### Articolo 8 – Sottoscrizione del regolamento

1. Nella domanda di iscrizione la Famiglia prende atto che il Servizio sarà svolto secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. I Comuni in Convenzione provvederanno alla massima diffusione del documento,rendendolo-presso i propri uffici oltre che sui propri siti internet.

#### Articolo 9 - Comunicazioni alle Famiglie

1. Nei rapporti con le famiglie i Comuni della Convenzione si impegnano ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. All'inizio dell'anno scolastico verranno comunicati alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti.
3. Verranno comunicati altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.
4. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di residenza. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

#### Articolo 10 – Comunicazioni tra la Convenzione e la Scuola.

1. I Comuni della Convenzione improntano la loro azione alla massima collaborazione con la Scuola per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Il presente Regolamento verrà trasmesso alla Segreteria Scolastica perché collabori alla sua ampia diffusione..

#### Articolo 11 – Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

#### Articolo 12 – Comportamento a bordo

1. Gli utenti dovranno trovarsi pronti al momento del prelievo senza creare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza.
2. Gli alunni all'interno del mezzo dovranno osservare un comportamento corretto:
  - a. Devono usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista;
  - b. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura;
  - c. Devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;
  - d. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.
4. E' facoltà del Responsabile del Servizio, sentiti i Sindaci dei Comuni della Convenzione, sospendere dal servizio gli utenti responsabili di comportamenti gravi, previa comunicazione e colloquio con la famiglia e la scuola.

#### Articolo 13 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
  - a. l'autista dovrà far pervenire al Responsabile del Servizio una relazione, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
  - b. Il Responsabile del Servizio avviserà la famiglia dell'alunno e il Dirigente Scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
  - c. qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
  - d. qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale, qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, a terzi e a se stessi.
4. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione dell'ammontare del danno arrecato mediante raccomandata AR. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica, potranno presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio, sentiti i Sindaci dei Comuni della Convenzione.

#### Articolo 14 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe determinate dai singoli Comuni, sulla base degli accordi tra di loro intervenuti.
2. Ogni Comune in Convenzione adotterà autonomamente le procedure relative alle modalità di riscossione degli importi a carico delle famiglie.
3. La soluzione di pagamento delle tariffe dovrà essere sottoscritta all'atto dell'iscrizione sull'apposito modulo, a scelta tra quelle riportate sul modulo stesso;
4. Per i soli mesi di settembre e giugno, considerate le date di inizio e fine anno scolastico, la retta verrà calcolata in ragione della data di inizio e di termine delle lezioni: nel caso di inizio e fine dell'anno scolastico, rispettivamente dopo e prima il 15° giorno del mese, la tariffa mensile sarà decurtata del 50%, diversamente sarà applicata in misura integrale.
5. Le modalità di pagamento sono definite nel modulo di iscrizione.
6. Le tariffe non sono rimborsabili in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 13.
7. Il mancato pagamento delle tariffe comporta la non ammissione al servizio.
8. In caso di mancato pagamento della somma stabilita per il servizio di trasporto, il Comune di residenza inviterà la famiglia inadempiente a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni.
9. Qualora vi fossero somme dovute e non pagate, l'Amministrazione passerà alla riscossione mediante ruolo coattivo.

#### Articolo 15 – Esoneri

1. I Comuni della Convenzione fissano autonomamente ii criteri per esonerare parzialmente o totalmente dal pagamento della tariffa le famiglie che versino in condizioni di disagio economico.

## Articolo 16 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui all'oggetto al di fuori del Piano Annuale di Trasporto Scolastico.
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il Dirigente Scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire al Responsabile del Servizio, almeno 15 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (n° degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire possibile, la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
3. Il Responsabile del Servizio provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti della disponibilità dei mezzi e degli autisti. In ogni caso i mezzi e gli autisti dovranno essere utilizzati a turnazione fra tutti i Comuni della Convenzione.
4. Il Responsabile del Servizio avviserà tempestivamente il richiedente circa l'accoglimento o meno della richiesta.

## Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. I Comuni della Convenzione utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Qualora il servizio di trasporto fosse affidato a terzi, per gli stessi fini, i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

## Art. 18 - Norme Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.